

**IL PUNTO
DELLA SETTIMANA**

4-8 MARZO
FLASH FISCALE

SOMMARIO

LA NORMATIVA.....3
LA PRASSI.....6

LA NORMATIVA

DECRETO LEGGE 19/2024 – ATTUAZIONE DEL PNRR – MISURE FISCALI D’INTERESSE

Pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 2 marzo 2024 il **Decreto Legge 19/2024** relativo all’attuazione del PNRR, ed in vigore dalla medesima data.

Di seguito si illustrano i benefici fiscali riconosciuti nell’ambito del cd. “Piano Transizione 5.0” e le novità in tema di controlli sugli interventi di efficientamento energetico.

PIANO TRANSIZIONE 5.0 (ART. 38)

Per sostenere il processo di transizione digitale ed energetica, viene riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni non residenti, un credito d’imposta, per i nuovi investimenti in strutture produttive che si trovano in Italia, effettuati nel biennio 2024 e 2025.

Gli investimenti devono rientrare in progetti innovativi e avere ad oggetto beni strumentali nuovi, materiali e immateriali (cfr. Gli allegati A e B annessi alla legge 232/2016, si tratta dei beni cd. “industria 4.0” che comprendono, ad esempio, sia i macchinari che i software) interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione, che conseguano, rispetto all’esercizio precedente, una riduzione:

- non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva

in alternativa

- non inferiore al 5%, dei consumi energetici dei processi interessati.

La misura ordinaria del credito di imposta è pari al:

- 35% del costo, per investimenti fino a 2,5 mln di euro.
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 mln di euro e fino a 10 mln di euro
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 mln di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 mln di euro per anno per impresa beneficiaria.

Le percentuali del credito sopra indicate vengono aumentate a fronte di una ulteriore riduzione dei consumi energetici, e vanno rispettivamente al:

- al 40%, 20% e 10%, se la riduzione dei consumi della struttura produttiva è superiore al 6% o se la riduzione dei consumi riferiti ai processi è superiore al 10%
- al 45%, 25% e 15%, se la riduzione dei consumi della struttura produttiva è superiore al 10% o se la riduzione dei consumi energetici dei processi è superiore al 15%.

| RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI - ALIQUOTE | | | |
|---|--|--|--|
| DIMENSIONI INVESTIMENTO | Unità produttiva: 3 - 6% Processo: 5-10 % | Unità produttiva: 6-10% Processo: 10-15 % | Unità produttiva: >10% Processo: >15% |
| Fino a 2,5 mln | 35% | 40% | 45% |
| Da 2,5 a 10 mln | 15% | 20% | 25% |
| Da 10 a 50 mln | 5% | 10% | 15% |

Viene integrato l'allegato B alla legge 232/2016 al fine di includere tra i beni immateriali 4.0 anche i software, i sistemi, le piattaforme per il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o che introducono meccanismi di efficienza energetica attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati nonché, se acquistati contestualmente a questi ultimi, anche i software relativi alla gestione di impresa.

Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono inoltre agevolabili ulteriori investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta), nonché le spese per la formazione del personale per l'acquisizione di competenze nella transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. L'accesso al contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni, che attestino sia la potenziale riduzione dei consumi energetici derivanti dall'investimento (ex ante), sia l'effettiva realizzazione dello stesso investimento (ex post).

Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni figurano, a titolo non esaustivo, gli esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339 e le Energy Service Company (ESCO) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

Per l'accesso al beneficio occorre presentare una istanza telematica al GSE con descrizione del progetto di investimento, del costo e con l'invio delle certificazioni sulla riduzione dei consumi. L'impresa deve anche aggiornare periodicamente il GSE sull'andamento dell'investimento. Il GSE indica al *Ministero delle Imprese e del Made in Italy* le imprese che hanno fatto richiesta del credito e l'importo richiesto e trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie e l'ammontare del credito.

Le regole attuative del credito di imposta (es. Modalità e termini di invio delle comunicazioni, nonché di fruizione dello stesso, criteri di calcolo del risparmio energetico conseguito) saranno definite da un DM del *Ministro delle imprese e del made in Italy* di concerto con il *Ministro dell'economia e delle finanze*, da adottare entro 30 giorni

dall'entrata in vigore del decreto legge.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile né ai fini delle imposte sul reddito né dell'IRAP.

Il "credito di imposta 5.0" non è cumulabile né con l'attuale credito di imposta cd. "industria 4.0" – che resta comunque in vigore sino al 31 dicembre 2025 (Cfr. Da ultimo l'art.1, co.423 della legge 197/2022)- né con il credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica (cfr. art. 16 del DL 124/2023). Resta, invece, possibile il cumulo con le altre agevolazioni aventi ad oggetto le stesse spese, a condizione che il beneficio non comporti il superamento del costo sostenuto.

Il credito di imposta comporta oneri per la finanza pubblica pari a euro 3,150 miliardi per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.

CONTROLLI SUGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ART. 41)

Viene prevista, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legge, la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica dell'elenco delle asseverazioni rendicontate comprensivo del codice univoco identificativo correlate agli interventi che comportano la fruizione di detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico in attuazione della Missione 2 Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici» investimento 2.1 «Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica», del PNRR.

Ciò anche a fini dell'integrazione dei controlli effettuati dall'Enea con gli ulteriori controlli istituzionali nazionali ed europei connessi al PNRR.

LA PRASSI

OK AL SISMABONUS ACQUISTI SUGLI IMMOBILI IN F3: L'AGENZIA DELLE ENTRATE CON LA RM 14/2024 ACCOGLIE LA TESI DELL'ANCE

Via libera dell'Agazia delle Entrate alla tesi dell'ANCE: ammesso il cd. Sismabonus acquisti anche per l'acquisto di unità immobiliari classificate in F/3 - Unità in corso di costruzione, facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti da imprese di costruzione se, prima del rogito, da effettuarsi entro il prossimo 31 dicembre 2024, risultino ultimati gli interventi sulle parti strutturali e sia attestato il miglioramento di 1 o 2 classi di rischio sismico.

Confermata, nella stessa ipotesi, anche la possibilità di fruire della cessione del credito e dello sconto in fattura, se la richiesta del titolo abilitativo che autorizza gli interventi è stata fatta entro il 16 febbraio 2023.

È quanto affermato dall'Agazia delle Entrate con la Risoluzione n.14 del 2024 in cui è stato trasfuso il contenuto della Consulenza giuridica n.956-10/2024 resa dall'Amministrazione finanziaria all'Ance, in risposta all'istanza avanzata ufficialmente lo scorso 9 febbraio.

Nello specifico, l'ANCE, tenuto conto della scadenza del beneficio prevista per la fine di quest'anno e della complessità degli interventi necessari per l'accesso agli stessi, ha consultato l'Amministrazione finanziaria per avere conferma:

- dell'applicabilità del *Sismabonus acquisti* per gli acquirenti, entro il prossimo 31 dicembre 2024, di unità immobiliari classificate in una delle categorie catastali provvisorie, ad esempio l'*F/3 (unità in corso di costruzione)*, facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti, sui quali entro la data del rogito risultino completati gli interventi strutturali con conseguente miglioramento di classe sismica, ma non anche le "finiture";
- della possibilità, nella stessa ipotesi, di fruizione dell'agevolazione tramite cessione del credito d'imposta, o sconto in fattura, in presenza delle condizioni derogatorie al divieto di cessione previste dall'art.2, co.3, lett.c, del DL 11/2023 convertito nella legge 38/2023.

L'Agazia risponde positivamente a entrambe le questioni, adottando pienamente la soluzione interpretativa fornita dall'ANCE, a parere della quale presupposto dell'agevolazione è il completamento, prima della stipula dell'atto di compravendita, dei lavori strutturali che assicurano la riduzione di 1 o 2 classi sismiche, appositamente asseverata da tecnici abilitati.

A tal riguardo, pertanto, dopo aver ripercorso la disciplina del *Sismabonus acquisti*, l'Agazia delle Entrate conferma la possibilità:

- di fruire del *Sismabonus acquisti* sull'acquisto di un immobile accatastato in F/3-Unità in corso di costruzione, o in una delle altre categorie catastali cd. "fittizie" (quali l'F/4 – Unità in corso di definizione), sulle quali, alla data del rogito, siano stati conclusi esclusivamente lavori strutturali e non anche quelli di "finitura". Per accedere al bonus, in questo caso, è necessario che gli interventi di demolizione e ricostruzione effettuati abbiano determinato la riduzione di classe sismica asseverata, e che la compravendita avvenga entro il termine di vigenza dell'agevolazione, cioè il 31 dicembre 2024. Ciò in quanto il fatto che, ai fini della detrazione, è necessario che, all'atto di ultimazione dei lavori e del collaudo, debbano essere rilasciate le attestazioni comprovanti la riduzione di 1 o 2 classi di rischio sismico rende di per sé irrilevante il mancato completamento delle finiture e la circostanza che all'atto della vendita le unità siano classificate in una categoria catastale "fittizia";
- di optare, in luogo della fruizione diretta dell'agevolazione in dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, laddove il titolo abilitativo sia stato richiesto alla data del 16 febbraio 2023, come previsto dal regime derogatorio del blocco alla cessione del credito e allo sconto in fattura introdotto dal DL 11/2023.

ASSEVERAZIONE DI RISCHIO SISMICO E SUPER SISMABONUS – REMISSIONE IN BONIS - RISPOSTA N. 64/2024

L'Agenzia delle Entrate torna sulle ipotesi di tardiva presentazione dell'asseverazione di rischio sismico, in caso di lavori antisismici agevolati con il Superbonus per chiarire come comportarsi nel caso in cui la remissione in bonis che consente di effettuare l'adempimento richiesto oltre i termini di legge, venga effettuata dopo l'invio di comunicazione dell'opzione per la cessione del credito. Nel caso, infatti, in cui il beneficiario opti per la cessione o per lo sconto, il termine entro cui effettuare la remissione in bonis per la presentazione del cd. Allegato B, coincide con quello della comunicazione di opzione all'Ade. E pertanto, una remissione in bonis successiva non produce effetti.

Con la Risposta 64/2024 l'Agenzia delle Entrate suggerisce come procedere e chiarisce che, in tal caso, il cessionario del credito dovrà dare comunicazione all'Agenzia delle Entrate del fatto, diverso dal decorso dei termini di fruizione, che ha determinato il mancato utilizzo del credito entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dello stesso. Tale comunicazione rende priva di effetti la cessione, e quindi il beneficiario originario potrà nuovamente procedere con la cessione del credito che risulterà successiva alla regolarizzazione della tardiva asseverazione.

Nell'esaminare l'istanza del contribuente, l'Agenzia delle Entrate ricorda che anche in caso di lavori antisismici agevolati con il Superbonus occorre presentare l'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico nei termini di legge secondo quanto previsto dal DM 58/2017 come modificato nel 2020 dal DM 24 del 9 gennaio.

In particolare, per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, l'asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente «e comunque prima dell'inizio dei lavori».

Un'asseverazione tardiva non consente l'accesso al Sismabonus, ma eventualmente solo di fruire, ove ne ricorrano le condizioni, del cd. "Bonus ristrutturazioni" di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR.

Tuttavia, il DL 11/2023 ha chiarito che il contribuente che non ha presentato nei termini l'asseverazione di efficacia degli interventi sismici, può avvalersi della remissione in bonis, e versando la sanzione di 250 euro, può eseguire l'adempimento entro il termine di invio della prima dichiarazione dei redditi nella quale fruirà della prima quota del bonus, laddove opti per la detrazione, o entro il termine di invio della comunicazione di opzione all'Ade, ove opti per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Nel caso in cui il beneficiario del bonus abbia optato per la cessione del credito, una remissione in bonis effettuata dopo la trasmissione del modello di comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura non produce effetti.

Tuttavia, l'Agenzia delle entrate chiarisce che sarà possibile procedere in base a quanto disposto dall'art. 25 del DL 104/2023. Tale disposizione prevede che, se i crediti ceduti risultano non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo, il cessionario del credito stesso deve comunicare la circostanza che impedisce l'utilizzo del credito, all'Agenzia delle entrate entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento impeditivo, salvo, ove venga superato detto termine, il pagamento di una sanzione di 100 euro.

Pertanto, ove l'ultimo cessionario non abbia ancora utilizzato i crediti acquisiti e provveda a inviare la "comunicazione dei crediti non utilizzabili", e la stessa sia accolta, la cessione resterà priva di effetti e il beneficiario potrà procedere con la cessione dei crediti che risulterà successiva alla regolarizzazione della asseverazione tardiva.